

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 514**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TIBALDI, COSSUTTA, DE PETRIS,  
PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI e ROSSI Fernando**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2006**

---

Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali  
dei lavoratori italiani emigrati all’estero

---

ONOREVOLI SENATORI. - I titolari di pensioni italiane all'estero, cioè i nostri connazionali emigrati, sono le vittime di una delle più drammatiche vicende sociali della storia del nostro Paese, e non, come spesso vengono dipinti, una sorta di categoria privilegiata il cui vantaggio si risolverebbe in un danno per l'intera collettività nazionale.

Non c'è niente di più falso, rispetto alla storia della nostra emigrazione, e di più distorcente della realtà odierna dei nostri connazionali all'estero.

Se fosse possibile creare una ingiustizia, più grande di quanto sia stata grande l'ingiustizia sociale consumata nei confronti dei nostri emigrati, dall'Unità d'Italia ad oggi, ebbene questa ingiustizia la si consumerebbe ogni giorno attraverso l'iniquità dei trattamenti pensionistici riservati ai cittadini italiani che furono costretti ad emigrare, per i quali non è esistita e non esiste alcuna certezza del diritto, neppure nei molti casi in cui il valore delle pensioni è talmente infimo da apparire addirittura ridicolo.

Senza considerare che sulle pensioni gravano oneri per i quali i nostri connazionali non hanno alcuna responsabilità, come ad esempio: le disfunzioni burocratiche, comprese quelle bancarie; le difficili relazioni dell'Italia (e dell'INPS) con le autorità dei Paesi di residenza dei connazionali; il vero e proprio caos delle prestazioni pensionistiche in regime internazionale che è causa, quanto meno, di intollerabili ritardi nel riconoscimento del diritto; l'inadeguata, seppure van-tata, meccanizzazione dei servizi consolari.

È, francamente, intollerabile il trattamento riservato ai nostri emigrati nel corso della loro esistenza, ed è più che mai censurabile il trattamento che è loro riservato nel momento in cui, a conclusione delle loro vita

di lavoro - e che lavoro! - si attendono dalla Patria il riconoscimento del diritto ad una pensione dignitosa, soprattutto se si tiene conto che, come è avvenuto con la presentazione della legge finanziaria del 1995, addirittura i nostri emigranti vengono penalizzati con la riduzione progressiva dei diritti acquisiti, quasi come se a loro non spettassero le prestazioni sino ad allora stabilite.

Non vi può essere uguaglianza tra i cittadini se il legislatore non considera le situazioni diverse che l'emigrazione ha creato fra gli italiani residenti nella Repubblica e quelli che hanno dovuto emigrare, oltre che all'interno dell'emigrazione stessa, tra un continente e l'altro, tra i più fortunati e quelli più poveri.

A parte il fatto che anche l'uguaglianza formale dei diritti è stata ampiamente violata dalla legislazione e dai provvedimenti adottati nel settore delle pensioni in regime internazionale, in aperta violazione della Costituzione repubblicana e delle stesse leggi.

Allo scopo di fare opera di verità e di giustizia, richiamandosi al fondamentale principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Carta costituzionale, il PDCI, ora nel Gruppo Insieme con l'Unione, ha preso l'iniziativa di ripresentare il disegno di legge, che si colloca nel più ampio quadro della riforma generale pensionistica, che fu già presentato nelle passate legislature.

Allo stesso tempo va ricordato che il settore delle pensioni in regime internazionale rappresenta un comparto a sé, che presuppone una regolamentazione legislativa *ad hoc* che ottemperi agli obblighi del nostro Paese verso i suoi cittadini emigrati all'estero e, nel contempo, sia corrispondente alle normative internazionali, a quelle più recenti o prevedibili dell'Unione europea, oltre

alle convenzioni e intese, bilaterali o multilaterali, stipulate dall'Italia con gli Stati di maggiore emigrazione italiana, in materia di sicurezza sociale.

Il disegno di legge che i Comunisti italiani si onorano di presentare al Parlamento si attiene a tali presupposti e, per quanto è giusto e possibile, si fa carico delle difficoltà finanziarie che gravano sul nostro Stato, rifugiando, quindi, dalle facili demagogie; allo stesso tempo sottolineando che è inaccettabile la cancellazione dei diritti degli emigrati all'estero, particolarmente nel settore della sicurezza sociale nel quale più grave è il disagio, e più avvertito è il bisogno.

In questo settore è indispensabile giungere, in breve tempo, ad una svolta concettuale, prima che finanziaria, che attui una nuova e diversa volontà politica, che peraltro, in un recente passato, è stata affermata unanimemente dagli emigrati italiani nelle Conferenze nazionali dell'emigrazione, ma che è rimasta lettera morta, nonostante la solennità degli impegni assunti dai Governi e dalle più alte cariche dello Stato. Inoltre, non è inutile sottolineare, che il presente disegno di legge offre uno sbocco legislativo alle indicazioni che, in particolare dopo la 2ª Conferenza, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ha avanzato nel lontano 1991 attraverso un documento di studio, che avrebbe dovuto essere recepito dai Governi, e invece è rimasto nel limbo delle buone intenzioni; dove continuerebbe a rimanere se non vi fosse la presente iniziativa legislativa.

Infine va ricordato che questo disegno di legge ricalca gli orientamenti di un ordine del giorno approvato (29 novembre 1994) dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), ordine del giorno che il Governo ha disatteso con la legge finanziaria di quello stesso anno (legge 23 dicembre 1994, n. 725).

Onorevoli senatori, se si vuole fare opera di verità e giustizia, il primo passo è quello della conoscenza dei dati di fatto.

Quanti sono, oggi, i cittadini italiani residenti all'estero e quante sono le pensioni erogate in regime internazionale?

Non esistendo, purtroppo, una anagrafe certa degli italiani all'estero, è giocoforza affidarsi alle verosimili stime del nostro Ministero degli affari esteri, aggiornate al 7 dicembre 2004, che fanno risalire a poco più di quattro milioni i connazionali nei vari continenti (ovviamente escludendo i naturalizzati e coloro che godono di un regime di doppia cittadinanza). Essi sono così distribuiti:

Americhe . . . . .	1.564.833
Africa . . . . .	55.686
Asia . . . . .	25.977
Oceania . . . . .	133.680
Europa . . . . .	2.246.227
Totale stimato ...	4.026.403

L'altra domanda che ci si deve porre riguarda le prospettive che abbiamo di fronte, anche per una quantificazione dei costi che comporta la soddisfazione di un diritto quale è quello della pensione, che nessuno può negare ai lavoratori che risiedono all'estero, conservando la cittadinanza italiana.

Per questo è sufficiente rileggersi le statistiche dell'esodo di massa del dopoguerra italiano, quando nel solo decennio che va dal 1954 al 1964 espatriarono dall'Italia ben due milioni e mezzo di lavoratori - una media annua di oltre duecentoventimila emigranti -, dai quali il nostro Paese ha ricavato, oltretutto, miliardi di valuta pregiata attraverso le loro preziose rimesse, che hanno rappresentato una delle poche voci attive della nostra bilancia dei pagamenti.

Si può considerare che un buon 50 per cento di quegli italiani che emigrarono tra il '54 e il '64 risieda tuttora all'estero e abbia maturato, o sia in procinto di maturare, il proprio diritto alla pensione.

Al fine di tutelare gli innegabili diritti sociali dei lavoratori italiani emigrati all'estero, lo Stato italiano è intervenuto, con molto ri-

tardo e in modo assai lacunoso e parziale, all'adozione di alcune misure normative e legislative. Per garantire il riconoscimento di determinati diritti previdenziali, soprattutto a coloro che non hanno acquisito, a causa dell'emigrazione, un diritto autonomo in Italia, ma solo numerose e frammentate carriere assicurative in due o più Paesi, sono stati stipulati accordi, convenzioni e trattati con i Paesi in cui più massiccia è risultata la presenza del lavoro italiano. Tutto ciò in considerazione della obiettiva esigenza di superare i limiti imposti dal principio della territorialità della legislazione sociale su cui si fonda il diritto di ciascuno Stato. Questa esigenza di tutela ha trovato un suo significato pregnante e concreto negli strumenti che disciplinano ed attuano il diritto comunitario ed internazionale: i regolamenti comunitari sulla sicurezza sociale e le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. I regolamenti, che hanno portata generale e sono obbligatori in tutti gli Stati europei, e le convenzioni, che sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati contraenti e costituiscono in pratica un sistema di coordinamento delle singole normative sociali che consente ai lavoratori migranti ed ai loro familiari una migliore, anche se parziale, tutela assicurativa anche fuori dal territorio nazionale.

I Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono i seguenti: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada e Québec, Capoverde, ex-Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Svezia, Svizzera, Tunisia, Uruguay, USA, Venezuela.

Gli Stati contraenti si sono assunti l'obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali che abbia carattere di reciprocità, che garantisca la libera circolazione della mano d'opera, sancendo:

a) l'eguaglianza di trattamento in materia di sicurezza sociale fra tutti i cittadini degli Stati contraenti a prescindere dalla residenza nell'uno o nell'altro Stato;

b) l'assimilazione dei territori nel senso che le prestazioni previdenziali non possono subire modifiche di qualsiasi natura per il fatto che il beneficiario risieda in uno Stato diverso da quello dell'istituzione debitrice;

c) la totalizzazione o cumulo dei periodi di assicurazione ai fini del perfezionamento del diritto a prestazione.

Accanto alle convenzioni con gli altri Stati, la tutela previdenziale dei connazionali emigrati è prevista dalle leggi nazionali; quelle generali che si applicano a tutti gli aventi diritto ad una prestazione italiana (compresi, quindi, gli emigrati all'estero); quelle particolari, specifiche, che si applicano solamente ai lavoratori emigrati.

Fino a pochi anni or sono le normative previdenziali di sicurezza sociale, sia quelle nazionali, sia quelle derivate da accordi internazionali, consentivano un coordinamento del diritto acquisito, permettendo ai nostri emigrati di perfezionare le varie prestazioni in base a requisiti che, in alcuni casi, risultavano meno onerosi rispetto a quelli richiesti ai lavoratori residenti nel territorio nazionale, pur rispettando il principio dell'uguaglianza tra gli uni e gli altri, così come sancisce l'articolo 3 della Costituzione. A questa particolare situazione si era giunti nella consapevolezza del dovere nazionale di solidarietà, in conseguenza di una sorta di «riparazione storica», per il grande debito contratto dall'Italia nei confronti dei suoi emigrati. Tuttavia va detto francamente che quella cosiddetta «riparazione storica» è stata spesso soltanto virtuale, non reale ed effettiva, essendo stata annullata da un sistema di sicurezza sociale come quello italiano, caratterizzato da gravi disfunzioni strutturali, inefficienze, lentezze burocratiche, carenze legislative, e quant'altro ha fatto ostacolo alla giusta tutela degli italiani migranti nel mondo, di cui fanno fede gli atti del dibattito avvenuto alla citata 2ª Conferenza tenutasi sotto gli auspici del nostro Ministero per gli affari esteri e del CNEL.

Inoltre, quanto è accaduto negli ultimi anni ha annullato anche quel tanto di «virtuale» che vi era nella legislazione e nella politica dell'Italia in materia di sicurezza sociale in regime internazionale.

Basta elencare le sequela dei provvedimenti adottati per rendersi conto del sistematico ridimensionamento attuato nella nostra politica previdenziale riguardante i lavoratori migranti, attraverso decisioni inique, in alcuni casi illegittime e inutilmente vessatorie, in quanto - seppure gravemente penalizzati per i lavoratori italiani all'estero - comportano per lo Stato riduzioni di spesa così irrisorie da risultare insignificanti agli effetti del deficit della finanza pubblica.

La realtà è ben evidente: si è voluto demonizzare un preteso privilegio degli italiani emigrati all'estero per predisporre l'opinione pubblica, attraverso una ben orchestrata campagna di stampa e dei *mass media* condotta ad accettare la pesante ingiustizia che si veniva compiendo contro i lavoratori emigrati all'estero, ai quali con la citata legge finanziaria dello Stato per il 1995 è stata sostanzialmente negata la possibilità di accedere alla pensione. Non altrimenti, infatti, è interpretabile la decisione con la quale si è elevato - da cinque a dieci anni - il periodo minimo consentito per l'accesso al diritto di integrazione al trattamento minimo.

1. Con la legge 29 dicembre 1990, n. 407, (articolo 7):

*a)* è stata abrogata la norma (articolo 9-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) che esentava i residenti all'estero dalla dichiarazione dei redditi ai fini del perfezionamento del diritto all'integrazione al minimo;

*b)* sono state abrogate le disposizioni (articoli 20, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e l'articolo 22, ottavo comma, della detta legge n. 153

del 1969, e successive modificazioni) che permettevano di cumulare le pensioni di vecchiaia e di anzianità, rispettivamente, con il reddito da lavoro e l'esercizio di un'attività lavorativa;

*c)* è stato introdotto un requisito minimo di un anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia (prima erano sufficienti anche soltanto i periodi figurativi o volontari) ai fini del perfezionamento del diritto all'integrazione al minimo sulle pensioni in regime internazionale, separando così il diritto a pensione dal diritto al trattamento minimo;

*d)* sono state cristallizzate (a partire dal 31 dicembre 1990) nell'importo in pagamento a tale data, le pensioni in regime internazionale già integrate ma che non soddisfacevano il requisito dell'anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro.

2. Con la citata legge n. 153 del 1969 (articolo 8, secondo comma, e successive modificazioni) il requisito minimo di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, utile ai fini del perfezionamento del diritto all'integrazione al minimo sulle pensioni in convenzione, è stato elevato a cinque anni; la già menzionata legge finanziaria per il 1995 ha portato a ben dieci anni tale requisito.

3. Con il regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, l'Italia ha sancito l'inesportabilità dell'integrazione al minimo in ambito comunitario subordinandola, quindi, alla residenza sul territorio della Repubblica.

4. Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, (articolo 1), la concessione della pensione di vecchiaia è stata subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa. Questo provvedimento, cui è stata data efficacia esterna, colpisce soprattutto i lavoratori migranti che in tutti i Paesi d'emigrazione (fatta eccezione per l'America Latina) sono

tenuti per legge a lavorare (uomini e donne) fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, i quali non potranno far valere il diritto ad una pensione di vecchiaia italiana prima del pensionamento nei Paesi di emigrazione.

5. Infine, con un provvedimento amministrativo attuato nell'ottobre del 1992, l'INPS ha deciso di modificare il meccanismo di calcolo delle pensioni in convenzione, sospendendo l'integrabilità della cosiddetta «pensione teorica» (cioè l'importo dal quale si ricava il *pro rata temporis*, ovvero la quota parte di pensione) e conseguendo il risultato di ridurre a poche centinaia di lire pensioni che erano già state ridotte dalle recenti leggi a poche migliaia di lire.

Onorevoli senatori, i presentatori di questo disegno di legge hanno ben presente l'esigenza del contenimento della spesa pubblica, ed anche la necessità di colpire abusi e privilegi nella spesa previdenziale, come si è venuta determinando nel corso degli anni. Ma questo non può fare dimenticare che un precetto costituzionale impegna la Repubblica alla tutela del lavoro dell'italiano all'estero (articolo 35), né può significare la cancellazione dei fondamentali principi di eguaglianza fra i cittadini e i doveri dello Stato nei confronti dei più indigenti sono chiaramente indicati negli articoli 3 e 38 della Carta costituzionale.

La giusta tutela dei diritti previdenziali dei connazionali all'estero è assolutamente compatibile con la necessaria «pulizia» laddove esistono sprechi, abusi e sacche di privilegio.

Ciò che non può essere tollerato è che si voglia, in sostanza, privare dei loro diritti inalienabili la parte di italiani che hanno così duramente pagato il pedaggio dell'emigrazione forzata a una Patria, che sempre più si conferma matrigna, con il risultato che rimarrebbero gli sprechi e gli abusi e si creerebbe una ingiustizia più grande.

Occorre, viceversa, annullare i provvedimenti arbitrari, estemporanei, disarticolati,

che sono stati adottati in tutti questi anni, e che hanno portato a condizioni estremamente penalizzanti, anche oltre le più pessimistiche previsioni.

Occorre dare al mondo dell'emigrazione italiana una risposta di verità, di giustizia, di democrazia.

Il disegno di legge appare come la base essenziale per assicurare una dignitosa presenza della Repubblica italiana all'interno delle nostre comunità all'estero.

Con l'articolo 1 (Parità di trattamento), si intende dare ai connazionali all'estero certezza del diritto, nel pieno rispetto di quanto è stabilito nella Costituzione, per la materia della sicurezza sociale, così da equipararli ai lavoratori residenti nel territorio nazionale.

Con l'articolo 2 (Diritto di percepire anche all'estero le prestazioni previdenziali), si vuole sancire l'esportabilità delle prestazioni previdenziali italiane, il cui diritto sia acquisito in modo autonomo (cioè sulla base della sola contribuzione italiana) o in convenzione (cioè attraverso il meccanismo della totalizzazione previsto dalle convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia). Viene, quindi, sancito il diritto all'esportabilità dell'integrazione al trattamento minimo, la cui «natura previdenziale» è stata affermata dalla sentenza n. 240 dell'8 giugno 1994 della Corte costituzionale.

Con l'articolo 3 (Calcolo della pensione), si introducono alcune modificazioni all'attuale calcolo delle pensioni in regime internazionale al fine di stabilire un procedimento equo, atto ad erogare una pensione di importo dignitoso. Attuando il presente disegno di legge, agli italiani titolari di pensione in convenzione verrebbe riconosciuto un importo mensile che può variare dai 15,50 ai 20,65 euro per ogni anno di contribuzione accertato in Italia.

Con l'articolo 4 (Integrazione al minimo), si stabiliscono i requisiti utili al perfezionamento del diritto dell'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni in regime internazionale. Si stabilisce, tra l'altro, che la re-

sidenza all'estero non fa ostacolo all'erogazione del trattamento minimo. Viene, altresì, diminuito il periodo di contribuzione effettiva necessario per avere diritto all'integrazione stessa, periodo che, con la citata legge finanziaria dello Stato per l'anno 1995, è stato, inopinatamente, elevato a dieci anni, ripristinando il limite di cinque anni.

Con l'articolo 5 (Totalizzazione multipla), si stabilisce un principio essenziale, stante la grande mobilità del lavoro nei Paesi di emigrazione, secondo il quale i periodi di contribuzione accreditati al lavoratore italiano emigrato in due o più Paesi diversi dall'Italia, con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni di sicurezza sociale, possono essere totalizzati ai fini del perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica italiana, anche se le convenzioni con i suddetti Paesi non prevedano esplicitamente il meccanismo della totalizzazione multipla.

Con l'articolo 6 (Riscatto del lavoro all'estero), si stabilisce la possibilità per i nostri connazionali di riscattare nell'assicurazione italiana, i periodi di lavoro svolti all'estero non solo nei Paesi con i quali l'Italia non

ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale - come attualmente previsto - ma anche con quelli con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali.

Con l'articolo 7 (Assegno sociale), viene stabilita, in base ad un principio umano elementare e in applicazione dell'articolo 38 della Costituzione della Repubblica, l'erogazione di un assegno mensile a favore dei cittadini italiani che vivono all'estero versando in gravi condizioni di indigenza economica. La valutazione delle condizioni economiche è affidata ai consoli d'Italia competenti per territorio ed ai Comitati degli italiani all'estero (Comites), i primi in quanto rappresentanti dell'autorità dello Stato, i secondi perché rappresentano i nostri connazionali nella circoscrizione consolare. Circa l'entità viene precisato un massimo (non superiore all'importo della pensione sociale erogata in patria) e un minimo che deve essere rapportato al costo della vita nel Paese di residenza del connazionale. Con questa misura si pone, in qualche modo, riparo ad una delle più pesanti ingiustizie sociali di cui soffrono i più anziani tra gli italiani emigrati all'estero.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art 1.

*(Parità di trattamento)*

1. I lavoratori italiani residenti all'estero godono degli stessi diritti previdenziali previsti per i cittadini residenti nella Repubblica.

## Art. 2.

*(Diritto di percepire anche all'estero le prestazioni previdenziali)*

1. Tutte le prestazioni previdenziali rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione generale obbligatoria italiana, sono erogabili anche all'estero. Analogo diritto è riconosciuto per l'integrazione al trattamento minimo, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 4 della presente legge e secondo quanto stabilito al medesimo articolo 4.

2. Le disposizioni normative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che contrastino con quanto previsto al comma 1, cessano di avere efficacia a decorrere dalla medesima data.

## Art 3.

*(Calcolo della pensione)*

1. Qualora l'importo della pensione in regime internazionale sia basato esclusivamente sulla contribuzione accreditata in Italia, il relativo calcolo dovrà essere effettuato tenendo presente l'esigenza di erogare una pensione che sia equa e dignitosa.



2. A questo scopo:

a) la cosiddetta pensione teorica, alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutta la contribuzione totalizzata fosse stata accreditata in Italia, deve essere integrata al minimo, a prescindere dalla tipologia della contribuzione accreditata in Italia, fatti comunque salvi i limiti di reddito fissati nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;

b) la retribuzione media pensionabile considerata ai fini del calcolo delle pensioni in regime internazionale non può essere inferiore all'importo che si ottiene utilizzando, ai fini del calcolo della pensione, la retribuzione minima giornaliera vigente alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ovvero ad un importo forfetario non inferiore ad un ventesimo del trattamento minimo, se più favorevole rispetto all'importo risultante dal meccanismo di calcolo.

#### Art 4.

##### *(Integrazione al minimo)*

1. L'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni in regime internazionale deve essere concessa alle seguenti condizioni:

a) che l'interessato sia titolare di una pensione italiana in convenzione;

b) che soddisfi i limiti di reddito previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

2. La residenza all'estero non costituisce ostacolo all'erogazione del trattamento minimo.

3. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

#### Art. 5.

##### *(Totalizzazione multipla)*

1. Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni pensionistiche italiane è consentita la totalizzazione multipla dei periodi di assicurazione, o periodi equivalenti, compiuti dai lavoratori italiani nei Paesi di emigrazione all'estero con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale.

#### Art. 6.

##### *(Riscatto del lavoro all'estero)*

1. È consentita, a richiesta dell'interessato, la possibilità di riscattare nell'assicurazione italiana i periodi di lavoro svolti all'estero, anche nei Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale.

#### Art 7.

##### *(Assegno sociale)*

1. A favore dei cittadini italiani ultrasessantenni, che vivano all'estero in grave stato di indigenza, è concessa a titolo assistenziale l'erogazione di un assegno sociale mensile, a domanda dell'interessato o *motu proprio* di iniziativa dell'autorità consolare o del Comitato degli italiani all'estero (COMITES) competenti per territorio.

2. Il diritto e le modalità di erogazione sono stabiliti dall'autorità consolare competente per territorio, che esperisce le opportune indagini d'intesa con il COMITES sulla base dell'autodichiarazione dell'interessato.

3. L'importo dell'assegno sociale non può essere superiore a quello della pensione sociale erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in casi analoghi sul territorio nazionale e deve essere commisurato al costo della vita nel Paese di residenza dell'interessato.

Art 8.

*(Copertura)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in 50.000.000 di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2006 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

